

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 83

del 20.03.2008

PREC. 480/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla soc. Info Line r.l. di Parma. Appalto del servizio di elaborazione delle buste paga dei dipendenti, amministratori, professionisti/autonomi, assimilati al reddito dipendente della Comunità Montana Monte Cervino e dei comuni del comprensorio, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 eventualmente prorogabile per ugual periodo.

S.A. : Comunità Montana Monte Cervino.

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 12 settembre 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa Info Line srl di Parma lamenta l'irregolarità dei criteri di valutazione dell'offerta contenuti nel capitolato speciale dell'Appalto del servizio di elaborazione delle buste paga dei dipendenti, amministratori, professionisti/autonomi, assimilati al reddito dipendente della Comunità Montana Monte Cervino e dei comuni del comprensorio, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 eventualmente prorogabile per ugual periodo" bandito dalla Comunità Montana Monte Cervino in data 12.7.2007, per un importo a base d'asta di €. 550.000,00 al netto dell'IVA.

Lamenta in particolare l'impresa, in relazione all'art. 7 del Capitolato speciale relativo ai "Criteri di aggiudicazione", che:

- alla voce "valutazione dell'offerta economica" è prevista l'attribuzione di un massimo di 40 punti all'offerta più bassa ma non viene specificato come verranno attribuiti i punti alle altre offerte, ed inoltre manca la formula;

- alla voce “valutazione dell’offerta tecnica”, vengono elencati i punti sui quali impostare il progetto tecnico ma non viene specificato il relativo punteggio, ed inoltre alla voce “affidabilità economica dell’azienda” (punto 2) viene richiesto l’elenco nominativo degli enti pubblici gestiti in materia in Valle d’Aosta. Riferisce l’impresa che il responsabile del procedimento, interpellato in ordine a tale aspetto, ha sostenuto che, trattandosi di Regione a Statuto Autonomo, con personalizzata gestione del contratto, si intende agevolare le imprese che hanno già lavorato in tale Regione; la stessa risposta sarebbe stata fornita in ordine al punto 4, “referenze su pratiche previdenziali” laddove viene precisato che saranno valutate le pratiche effettuate dopo la sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale per il personale appartenente alle categorie di tutti gli Enti del comparto unico della Valle d’Aosta

In sede di istruttoria procedimentale, sono pervenute in data 13 novembre 2007 le controdeduzioni della Comunità Montana Monte Cervino, la quale, in merito ai singoli punti eccepiti, ha precisato che:

- valutazione dell’offerta economica: nella prima seduta la Commissione di gara si è riunita in seduta riservata al fine di individuare i parametri per consentire in sede di giudizio una maggiore puntualità e precisione; tali parametri sono stati comunicati nel corso della prima seduta pubblica;
- valutazione dell’offerta tecnica: considerate le peculiarità del Contratto regionale, si è ritenuta rispondente ai criteri di efficienza ed efficacia del servizio oggetto dell’appalto “l’acquisizione di professionalità acquisite in Valle d’Aosta”; la condizione non è stata ritenuta essenziale né causa di esclusione.

Nulla ha riferito in merito agli altri due punti oggetti di contestazione.

Ha inoltre fatto presente che l’Impresa è stata esclusa in quanto la sua offerta non è pervenuta nei termini stabiliti dal capitolato speciale, ossia entro le ore 12,00 del giorno 21 settembre 2007 (Verbale N.° 3 della Commissione di gara).

Ritenuto in diritto

La questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità profili di non conformità a legge, ed in particolare alle prescrizioni di cui all’art. 83 comma 2 del d.lgs. 163/2006. Infatti, è necessario che il bando di gara o il capitolato d’oneri indichino la ponderazione relativa che viene attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la discrezionalità che connota tale criterio è circoscritta dalla necessità che venga indicato il punteggio da attribuire a ciascun elemento di valutazione.

La stessa Corte di Giustizia (C-331/04 del 24.11.2005) ha precisato che tutti i criteri presi in considerazione ai fini dell’aggiudicazione devono essere espressamente

menzionati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata, e che al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, tutti gli elementi nonché la loro valutazione relativa devono essere resi noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte, ciò che nel caso specifico non è avvenuto.

Nella stessa pronuncia si legge inoltre che l'individuazione dei punti da attribuire non deve tenere conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di taluno dei concorrenti, e tale affermazione consente di esaminare le altre obiezioni formulate dall'impresa, e solo parzialmente controdedotte dalla stazione appaltante.

Tra i punti contenuti nel capitolato ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, compaiono criteri che presuppongono una localizzazione territoriale dell'impresa, un suo legame stabile con il territorio, astrattamente idonei ad introdurre una discriminazione contrastante con il principio di uguaglianza e di "indifferenza", che vincola anche le Regioni a statuto speciale (Corte Costituzionale, sentenza n. 440 del 22.12.2006). E' vero che l'assenza dei requisiti non costituisce causa di esclusione, ma è parimenti vero che agli stessi viene attribuito un peso tale da ledere i predetti principi. E ciò, anche a prescindere dal fatto che nel caso specifico non si sia verificata alcuna discriminazione, non essendosi presentate imprese in possesso di tali caratteristiche.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- il bando di gara o il capitolato d'oneri devono contenere la ponderazione relativa che viene attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa salvo che ricorrano le ipotesi, di cui all'art. 83 comma 3 d.lgs.163/06;
- l'esigenza del rispetto della par condicio impone che i criteri di valutazione dell'offerta non tengano conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Piero Calandra

Luigi Giampaolino

Guido Moutier

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9.04.2008